



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / ConsRI

Assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle società, con contestuale irrogazione della sanzione, ai sensi dell'art. 37 D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020

IL CONSERVATORE VISTO

- gli articoli 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese;

- l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) e successive modificazioni;

- l'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile);

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e sue successive modificazioni;

- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 5 bis secondo il quale le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

- l'art. 3-bis, comma 1, del D.Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone: "... *i soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale...*" (già indirizzo di posta elettronica certificata o PEC);

- l'art. 16 comma 6 del D.L. 185/2008, convertito nella L. 2/2009, così come modificato dall'art. 37 del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020, che prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere il proprio domicilio digitale (PEC) nel Registro delle Imprese;

- che la norma richiamata ha fissato il termine del 1° ottobre 2020 entro il quale le società, già iscritte nel Registro delle Imprese, avrebbero dovuto comunicare il proprio domicilio digitale;

- l'art. 16, comma 6-bis, del D.L. n. 185/2008, convertito nella L. 2/2009, a norma del quale, scaduto il termine sopra indicato del 1° ottobre 2020, l'ufficio del Registro delle Imprese applica alle società inadempienti la

sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e assegna contestualmente il domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore;

- il Regolamento Camerale per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali approvato con Deliberazione di Giunta n. 26 del 20/02/2023 e ratificato con Deliberazione di Consiglio n. 1 del 28/04/2023;

- la comunicazione di avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale con contestuale applicazione della sanzione amministrativa approvata con Determinazione dirigenziale del Conservatore del Registro delle imprese n. 2023000326 del 08/06/2023, pubblicata sul sito istituzionale della Camera di commercio di Cuneo nella sezione dell'Albo camerale online dal 08/06/2023 al 08/07/2023 e nella sezione dedicata del Registro delle imprese;

- che la comunicazione spontanea di un domicilio digitale corretto da parte delle società determina nei loro confronti l'archiviazione automatica dell'avviato procedimento d'ufficio ed evita l'applicazione della sanzione;

CONSIDERATO

- che, essendo scaduto il 07/08/2023 il termine stabilito di 30 (trenta) giorni successivi alla notifica sull'Albo camerale online della comunicazione di avvio del procedimento, entro il quale le società avrebbero potuto comunicare il proprio domicilio digitale, è necessario procedere con l'assegnazione d'ufficio alle società inadempienti

DETERMINA

- di assegnare d'ufficio il domicilio digitale alle società inadempienti destinatarie della comunicazione di avvio del procedimento (Determinazione dirigenziale n. 2023000326 del 08/06/2023) riportate nell'"Allegato A" (società di persone prive di PEC n. 400) e nell'"Allegato B" (società di capitali prive di PEC n. 405), alla presente determinazione di cui formano parte integrante e sostanziale;
- di iscrivere d'ufficio nel Registro delle Imprese i domicili digitali assegnati ai sensi dell'art. 37 D.L. 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, utilizzando la procedura massiva messa a disposizione da InfoCamere con contestuale emissione del verbale di accertamento della relativa sanzione amministrativa;
- di archiviare automaticamente il procedimento nei confronti delle società la cui posizione risulta regolarizzata e di quelle società che provvederanno nelle more dell'esecuzione del presente provvedimento a richiedere, su domanda, l'iscrizione del proprio domicilio digitale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Cuneo nella sezione dell'Albo camerale online ai fini della pubblicità legale e nella sezione "Registro delle imprese" dedicata al domicilio digitale;

- di considerare, la pubblicazione (7 giorni) di questo provvedimento nel sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione Albo camerale online, quale notifica alle società coinvolte nel procedimento, ai sensi dell'art. 21-bis della Legge 241/1990;
- di inviare alle società interessate, come previsto dalla Deliberazione di Giunta n. 2023000026 del 20/02/2023, una comunicazione circa l'avvenuta attribuzione del domicilio digitale e la contestuale irrogazione della sanzione;

INFORMA

- che contro questo provvedimento, a norma dell'art. 37 del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, gli interessati possono ricorrere al Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Cuneo entro 8 giorni dalla comunicazione della medesima ai sensi dell'art. 2189 del codice civile.

Il Conservatore
(Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"